

[omissis]

RILEVATO CHE:

- con citazione notificata il 18/12/2000 xxx convenne innanzi al Tribunale di xxx la xxx s.r.l. chiedendone la condanna al saldo del compenso dovutogli per l'attività professionale svolta in suo favore in qualità di disegnatore tecnico, dedotto l'acconto ricevuto di £. 2.600.000;
- la società convenuta chiese il rigetto della domanda eccependo la nullità del contratto, stante la mancata iscrizione del xxx all'albo professionale dei geometri, e spiegò domanda riconvenzionale per la restituzione della somma già versatagli;
- il tribunale dichiarò la nullità del contratto, accogliendo la domanda riconvenzionale;
- propose appello il xxx e xxx si costituì chiedendone il rigetto;
- la corte d'appello di xxx confermò la sentenza; ritenne in proposito che l'attività in concreto effettuata dal xxx (misurazione di fabbricato e successiva rappresentazione su elaborato grafico in scala) corrispondesse a quella descritta dall'art. 16, lett. a) del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 ("operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione"), che ne abilita allo svolgimento i soli geometri iscritti all'albo; osservò che a tanto conseguiva non già la nullità del contratto, ma la mera inesigibilità del compenso, qualificandosi eventuali emolumenti versati all'incaricato come adempimenti di un'obbligazione naturale, ma che sul punto il xxx non aveva formulato alcuna richiesta in sede di appello; rilevò infine che il pagamento già effettuato al xxx doveva logicamente presumersi a titolo di saldo e non di acconto, in quanto intervenuto a distanza di due anni dallo svolgimento dell'incarico;
- avverso tale sentenza xxx ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; l'intimata ha depositato controricorso. Il ricorrente ha altresì depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che:

- con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 16 e 17 del r.d. 11 febbraio 1929, n. 274 e dell'art. 2231 cod. civ.; assume che nel ritenere che l'attività da lui svolta fosse riservata ai geometri iscritti all'albo la corte d'appello avrebbe ignorato l'ormai consolidato indirizzo della giurisprudenza costituzionale e di legittimità secondo cui, in assenza di un'esplicita riserva in favore dei soggetti iscritti agli albi, per tutte le altre attività vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo, ed osserva che le prestazioni effettuate nella specie ben potevano essere svolte da un diplomato disegnatore, poiché il successivo art. 17 del richiamato r.d. prevedeva che le attività elencate ai fini della delimitazione della professione di geometra non pregiudicassero quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, come del resto confermato in giudizio dal presidente del collegio dei geometri di xxx, sentito come teste;
- con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 1418 e 2231 cod. civ.; lamenta che erroneamente la corte avrebbe ritenuto valido il contratto, escludendo il suo diritto a ritenere l'importo già versato solo per mancata proposizione della relativa domanda, e ciò in quanto "tale statuizione ove non impugnata esporrebbe il difensore a responsabilità professionale per non aver censurato la sentenza di primo grado sullo specifico punto";
- il ricorso è infondato, essendo conforme a diritto il dispositivo della sentenza impugnata, quantunque da emendare nella motivazione;
- questa Corte ha infatti più volte affermato il principio secondo cui l'esecuzione di una prestazione d'opera professionale di natura intellettuale effettuata da chi non sia iscritto nell'apposito albo previsto dalla legge dà luogo, ai sensi degli artt. 1418 e 2231 cod. civ., a nullità assoluta del rapporto tra professionista e cliente, privando il contratto di qualsiasi effetto, con la conseguenza che il professionista non iscritto all'albo non ha alcuna azione per il pagamento della retribuzione, sempreché la prestazione espletata dal professionista rientri in quelle attività che sono riservate in via esclusiva a una determinata categoria professionale, essendo l'esercizio della professione subordinato per legge all'iscrizione in apposito albo o ad abilitazione (v. Cass. n. 6402 del 2011;

Cass. n. 14085 del 2010; Cass. n. 8543 del 2009);

- così corretta nella motivazione, e dunque ricondotta l'inesigibilità del corrispettivo alla nullità assoluta del contratto, la sentenza impugnata ha per il resto fatto buon governo degli stessi principi richiamati dal ricorrente laddove ha ritenuto sussistente, nella specie, un'attività riservata in via esclusiva alla categoria professionale dei geometri;

- il richiamato art. 16 del r.d. 11 febbraio 1927 n. 274, infatti, circoscrive espressamente "*l'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra*", nel cui ambito vanno fatti rientrare i rilievi topografici commissionati al xxx; il successivo art. 17 ha poi la funzione di consentire lo svolgimento di tali attività anche ad altre categorie professionali - tant'è che esso viene integrato dal richiamo a quanto disposto dagli artt. 18-24, che precisano i termini in cui alcune delle attività di pertinenza dei geometri vanno ritenute comuni ad ingegneri, architetti, periti agrari e dottori in scienze agrarie - ma non di consentire che tali attività vengano indistintamente svolte da altri imprecisati esperti del settore;

ritenuto pertanto il ricorso meritevole di rigetto, con conforme statuizione sulle spese; ritenuta altresì la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 2.200,00, di cui € 200,00 per esborsi; ai sensi dell'art. 13 comma 1 *quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, l'8 febbraio 2018.